

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ABITARE
ACCOMPAGNATO PER ADULTI E NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEI COMUNI
DELL'ALTO GARDA E LEDRO

Rep. n. _____ scritte private.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ tra le parti:

- Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito indicata come Comunità, con sede in Riva del Garda, via Rosmini n. 5/b, C.F. e Partita IVA 02190130225 rappresentata dal Presidente Claudio Mimiola, nato ad Arco il 20.01.1978 il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di legale rappresentante;
- _____, di seguito indicata come Soggetto Gestore, con sede in _____, via _____, C.F. e Partita IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di legale rappresentante.

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. I servizi di Abitare accompagnato per adulti e nuclei familiari, di seguito denominato "Servizi" prevedono una serie di interventi residenziali che accolgono temporaneamente singoli e nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. Nello specifico, tali servizi si articolano nelle seguenti 3 tipologie:
 - Una prima tipologia di intervento avrà sede nel Comune di Arco ed è caratterizzata nell'accoglienza residenziale in n. 7 unità abitative che intendono garantire un alloggio e condizioni di vita dignitose alle persone più fragili, a rischio o in situazione di esclusione sociale, residenti nei comuni dell'Alto Garda e Ledro. Consiste in una soluzione abitativa temporanea allo scopo di favorire la creazione di rapporti di fiducia, di buona relazione di cura e opportunità di sostegno e mediazione. L'eterogeneità dell'utenza che può essere accolta, la rilevazione sempre più ricorrente di multi-problematicità legate all'esclusione sociale richiedono particolare versatilità per una presa in carico più intensiva personalizzata e un maggior lavoro di rete con i servizi sanitari specialistici, del lavoro etc. di riferimento per l'utenza. La gestione dell'intervento prevede un alto presidio di operatori, nello specifico è affidata ad una equipe di operatori sociali (come previsto dal Catalogo Provinciale dei servizi socio assistenziali) con un coordinamento tecnico; sono presenti indicativamente con un intervento diretto in struttura a favore dell'utenza accolta: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00, il sabato e domenica dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00.
 - Una seconda tipologia di intervento è caratterizzata nell'accoglienza residenziale in n. 6 unità abitative. Le unità abitative sono dislocate nel Comune di Riva del Garda. L'accoglienza è temporanea ed è rivolta a singoli e nuclei famigliari, in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica e abitativa, residenti nei comuni dell'Alto Garda e Ledro. I singoli e nuclei familiari che potranno usufruire di questo aiuto sono persone che stanno affrontando un periodo difficile (sfratti, perdita di lavoro, indebitamento) per le quali viene proposto l'accompagnamento in una gestione adeguata del bilancio familiare, nel contenimento delle spese, nella conoscenza dei sevizi del territorio ed anche nella ricerca di un lavoro, con l'obiettivo del raggiungimento di un'autonomia di vita. La gestione dell'intervento prevede un basso presidio di operatori con un impegno orario complessivo indicativo di 3 o 4 ore settimanali per alloggio (attività diretta con utenza e back office).

Il progetto prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio anche tramite il coinvolgimento di volontari.

- Una terza tipologia di intervento avrà sede a Riva del Garda ed è caratterizzata nell'accoglienza residenziale temporanea di tipo familiare in n. 1 unità abitativa in grado di ospitare 3 persone residenti nei comuni dell'Alto Garda e Ledro, con problematiche di emarginazione sociale ma con un buono e comprovato livello di autonomia, che abbiano un lavoro, un progetto occupazionale, o requisiti lavorativi o una entrata che permetta l'autonomia economica anche se in misura ridotta residenti nella Comunità Alto Garda e Ledro. L'obiettivo è quello di sostenere le ultime fasi di accompagnamento all'autonomia nonché l'uscita dai Servizi di abitare accompagnato. Il ruolo degli operatori è quello di monitorare le situazioni degli ospiti ed essere di supporto nei momenti di difficoltà. Il presidio degli educatori/operatori sociali sarà di media intensità e sarà presente con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte anche per organizzare la suddivisione dei compiti domestici e la gestione economica della cassa comune per acquisto di cibo, pagamento utenze, gestione della casa garantendo indicativamente da 3 a 7 passaggi (ore) alla settimana, per attività diretta sull'utenza e attività di back office.
4. Il Soggetto Gestore, in accordo con la Comunità, può definire una eventuale quota di compartecipazione mensile alla spesa dei servizi per l'utente e più in generale le condizioni di accesso all'Abitare accompagnato per adulti e nuclei familiari.

Art. 2

Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027; il finanziamento è subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali di competenza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento. Al fine di garantire la continuità dei servizi si autorizza la prosecuzione dell'attività anche nelle more della stipula della convenzione.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. I servizi si rivolgono a persone singoli e nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità, in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita in autonomia, segnalati dal Servizio socio assistenziale. In un'ottica di reciproca solidarietà i servizi possono accogliere destinatari diversi (es.: adulti/anziani, adulti/disabili).

Art. 4

Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'accesso e presa in carico avviene su invio del Servizio Sociale territoriale in seguito a un processo di valutazione che vede la partecipazione attiva dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. E' previsto un Gruppo di Valutazione Integrata (GVI) composto da rappresentanti del Servizio Sociale e del Soggetto Gestore per l'ammissione e dimissione dell'utenza al/dal Servizio e anche per il monitoraggio generale della progettualità complessiva. Successivamente l'équipe del Servizio che ha in carico la situazione definisce con l'utente o famiglia il Piano Individualizzato, monitora nel tempo l'inserimento e predispone le relazioni periodiche di verifica. In alcune situazioni di urgenza, o per particolari esigenze, l'accesso ai servizi può aver luogo in forma diretta; in questi casi il percorso valutativo ha luogo successivamente all'accesso.
2. L'accoglienza comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.
3. Le richieste di ammissione saranno inviate all'Ente Gestore attraverso una richiesta scritta del Servizio socio assistenziale con relazione illustrativa e di presentazione della situazione, e saranno riferite al GVI per la conseguente valutazione ai fini dell'accesso ai servizi.

4. Il Soggetto Gestore dovrà comunicare per iscritto al Servizio socio assistenziale la data dell'incontro con il Gruppo di Valutazione Integrata (GVI) entro 15 giorni dalla richiesta di ammissione e inoltre l'esito delle decisioni assunte dal GVI entro 10 giorni dall'incontro svolto.
5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore e il Servizio socio assistenziale, responsabile della progettualità di aiuto generale del singolo o nucleo familiare.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, così come indicato nella tabella pubblicata unitamente al bando e comunque entro il limite indicato all'art. 6 del presente schema di convenzione. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, non inferiori a quelle previste dalla ultima contrattazione Cooperative Sociali nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa provinciale - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro esistenti al 30 giugno 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro CCNL Cooperative Sociali ed integrativo provinciale CCPL.
3. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art.5, il personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1 del Catalogo con riferimento alle rispettive tipologie di servizio "Abitare Accompagnato per adulti" nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
4. Per quanto riguarda le figure professionali dovranno essere presenti: educatori, operatori sociali e coordinatore come previste dal Catalogo provinciale dei Servizi Socio Assistenziali vigente.
5. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto individuale.
6. La copertura oraria varia in base alle diverse fasi dell'accoglienza e alle diverse tipologie di servizio, gli educatori/operatori sono presenti con orari compatibili con la presenza degli utenti in ogni caso deve essere garantita la possibilità di contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana. Sulla base di specifiche valutazioni gli educatori/operatori sociali possono essere presenti anche nel fine settimana. La funzione di monitoraggio è garantita con almeno un incontro settimanale. Non è prevista la copertura notturna ma per quanto riguarda la prima tipologia di Servizio potranno essere previsti al bisogno passaggi nella fascia serale notturna per monitorare gli utenti che presentano situazioni maggiormente critiche.
7. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.

8. Nel caso di totale assenza di singoli o nuclei familiari accolti presso le strutture, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di concordare l'utilizzo delle risorse professionali a disposizione per azioni di miglioramento del servizio.
9. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a. l'aggiornamento degli operatori tramite la formazione continua e/o supervisione.
 - b. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - d. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - e. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover per la gestione dei suoi effetti;
 - f. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
 - g. la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.
10. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata alla Comunità per iscritto e dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
11. Il Soggetto Gestore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere ai contatti del Servizio socio assistenziale e altri soggetti territoriali.

Art. 7

Orario del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti 7/7 giorni h 24, come dettagliato all'art. 1 del presente schema di convenzione; comprende attività di back office (incontri di equipe interna, con i servizi esterni, stesure relazioni/Piano Individualizzato/aggiornamenti dei Piani, formazione e supervisione, programmazione attività e coordinamento personale, etc.). I servizi non accolgono persone in forma semi-residenziale.

Art. 8

Struttura

1. Il Soggetto Gestore, per i servizi di Abitare accompagnato per adulti e nuclei familiari, mette a disposizione le strutture e sedi per la gestione dei n. 3 tipi di Servizio, in particolare:
 - la prima tipologia di Servizio residenziale ad alta intensità di protezione avrà sede nel Comune di Arco ed è caratterizzata per l'accoglienza residenziale in n. 7 unità abitative;
 - la seconda tipologia di Servizio residenziale di bassa protezione avrà sede nel Comune di Riva del Garda ed è caratterizzata per l'accoglienza residenziale in n. 6 unità abitative;
 - la terza tipologia di Servizio residenziale di media protezione avrà sede nel Comune di Riva del Garda ed è caratterizzata per l'accoglienza residenziale in n. 1 unità abitativa in grado di ospitare 3 persone.
2. Il Soggetto Gestore garantisce l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
3. Le sedi operative devono rispettare i requisiti strutturali previsti dall'autorizzazione per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi della l.p. 13/2007 e dal Regolamento.

Art. 9

Fasi accoglienza presso il servizio

1. Il progetto di accoglienza dei servizi Abitare accompagnato per adulti e nuclei familiari si sviluppa nelle tre seguenti fasi distinte, articolate in base alla condizione dei singoli e nuclei familiari attraverso un progetto educativo individualizzato:
 - a. prima accoglienza: nell'ambito della prima accoglienza si effettua una prima osservazione del singolo o nucleo e una valutazione dei bisogni che hanno portato al servizio e l'instaurazione della relazione di aiuto. La durata di questa fase va di norma da 1 a 30 giorni;
 - b. fase di predisposizione del Piano Individualizzato: in tale seconda fase, tenuto conto dei bisogni e delle caratteristiche del singolo e nucleo familiare, il Soggetto Gestore elabora il progetto e lo condivide con il singolo e/o nucleo familiare e con il Servizio socio assistenziale. Il progetto individua le risposte più adeguate da attivare per il superamento e la mitigazione delle condizioni di fragilità rilevate. Per l'osservazione e la predisposizione del progetto dovranno essere applicati i metodi indicati nel progetto presentato in sede di procedura selettiva/comparativa; in ogni caso il format dovrà rispettare quanto previsto dai requisiti generali dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 2 al Regolamento). La durata di questa fase viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 3 mesi;
 - c. fase di conclusione dei servizi: la terza fase si caratterizza per il superamento delle condizioni di fragilità. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto alla transizione da parte degli operatori dei servizi al fine di garantire il collegamento con agenzie e servizi esterni, in ambito abitativo e lavorativo, per accompagnare il singolo e nucleo familiare nel suo percorso di inclusione sociale e il raggiungimento di adeguate competenze personali, relazionali e sociali.
2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i singoli e nuclei familiari, mediante interventi specifici.

Art. 10

Durata dell'accoglienza presso il servizio

1. I tempi di permanenza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta, ma di norma non superano i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni 3 mesi.
2. Durante il periodo di inserimento è assicurata l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del progetto anche al fine di facilitare l'accompagnamento all'autonomia delle persone singole e nuclei familiari.
3. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del progetto. Tale verifica deve coinvolgere la persona, nonché il Servizio Sociale inviante che segue il singolo o nucleo familiare.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina dell'accoglienza residenziale per singoli e nuclei familiari.
2. Il Soggetto Gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della privacy:
 - a. del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle mansioni;
 - b. del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - c. del registro delle presenze giornaliero degli utenti degli interventi "Abitare accompagnato per adulti";
 - d. predisporre e invia al Servizio socio assistenziale a cadenza generalmente trimestrale o su richiesta una relazione di aggiornamento sulle situazioni delle persone accolte e il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto;
 - e. inserisce e aggiorna mensilmente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi ai singoli e nuclei familiari

inseriti nel Servizio. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Comunità dovrà essere effettuata secondo il format provinciale in vigore;

3. Il Soggetto Gestore assicura il supporto ai singoli e nuclei familiari accolti nella strutturazione della giornata, tenuto conto del progetto, delle attività quotidiane di gestione della casa, dell'attività occupazionale, di relazione nel contesto di vita, inclusa l'adesione alle azioni professionali di supporto dei servizi orientate alla rielaborazione della condizione personale e all'autonomia.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a. l'attenzione al processo di reinserimento del nucleo familiare nel territorio dove risiede, o dove risiederà, attivando relazioni interpersonali positive con il vicinato e con altri soggetti del territorio;
 - b. Il Soggetto Gestore assicura la promozione e la vigilanza dell'assunzione da parte dei nuclei accolti di corretti comportamenti di convivenza all'interno della struttura, rispettosi delle persone, delle cose e delle generali regole di convivenza anche all'interno del quartiere;
 - c. Il Soggetto Gestore assicura momenti di verifica sul "clima" all'interno della relazione di aiuto, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale tra i nuclei accolti con gli operatori.
5. Il Soggetto Gestore adotta il bilancio sociale secondo la tempistica prevista dall'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, e, nelle more della sua adozione, l'elaborazione di una valutazione annuale dell'attività svolta che evidenzia le criticità e gli obiettivi di miglioramento.
6. Il Coordinatore dei servizi assicura seguenti funzioni:
 - a. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - b. l'organizzazione con regolarità degli incontri dell'équipe educativa;
 - c. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - d. la costante verifica della qualità del Servizio;
 - e. il contatto regolare e la massima collaborazione con la Comunità, il Servizio sociale competente e le altre Istituzioni esterne;
 - f. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'équipe.
7. Il Soggetto Gestore realizza le procedure, descritte nel progetto generale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa compresa la gestione delle emergenze e delle crisi che avvengono all'interno dei servizi: fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, scompenso psico-socio relazionale e dipendenze (es. alcol, gioco, sostanze, da connessione), etc..
8. Il Soggetto Gestore esegue, per quanto di diretta competenza eventuali prescrizioni della Magistratura;
9. Il Soggetto Gestore può avvalersi di persone esterne ai servizi, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore.
10. Il Soggetto Gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno dei servizi.
11. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.
12. Il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente

superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

13. Il Soggetto Gestore individua e applica nei confronti dei nuclei familiari accolti nei servizi, adeguate misure di compartecipazione alla spesa tenuto conto del reddito, secondo criteri condivisi con la Comunità Alto Garda e Ledro.
14. Nei casi di particolare bisogno di supporto all'autonomia, nelle situazioni di dimissione verso altri contesti a bassa o minima protezione, il Soggetto Gestore assicura a ciascun singolo o nucleo un supporto e un accompagnamento individualizzato, anche presso il nuovo contesto individuato, tenuto conto delle singole situazioni. Il supporto dovrà svolgersi indicativamente entro le 6 settimane dal termine dell'intervento residenziale. L'entità del supporto, la sua articolazione e gli obiettivi specifici sono concordati tra il Soggetto Gestore, il singolo e nucleo familiare e il Servizio sociale competente.

Art. 12

Obblighi della Comunità e rapporti con i servizi coinvolti

1. Prima dell'avvio dei servizi la Comunità - Servizio Socio assistenziale - provvederà, a:
 - a. inviare al Soggetto Gestore una relazione di presentazione della situazione per la quale è richiesto l'inserimento e ad attivare eventuale incontro di confronto tra l'Assistente Sociale referente e Coordinatore dei servizi;
 - b. partecipare ai momenti di verifica in itinere e finali del percorso di accoglienza.

Art. 13

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio dei servizi, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione di epidemie compreso l'acquisto e fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) per i singoli e nuclei familiari accolti nei servizi così come per il personale dipendente dedicato ai servizi stessi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 15

Accreditamento definitivo

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2019, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo complessivo massimo annuo di € 191.000,00 (nello specifico € 134.000,00 per la gestione del Servizio di Abitare accompagnato per adulti e famiglie - prima tipologia di intervento, € 24.350,00 per la gestione del Servizio di Abitare accompagnato per adulti e famiglie - seconda tipologia di intervento ed € 32.650,00 per la gestione del Servizio di Abitare accompagnato per adulti e famiglie - terza tipologia di intervento) per un totale complessivo riferito al periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di € 955.000,00, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali di competenza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento.

2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. Le domande di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, vanno presentate con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:
 - a. dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo;
 - b. dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
 - c. dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
 - d. dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
 - e. entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.
4. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a) b) c), e d) del precedente comma 3, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 12, lettera a), b) e c) del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al singolo Intervento, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nei 3 Servizi, contenente i dati di presenza dei singoli e nuclei familiari, relativa residenza e del personale.
5. Alle domande di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 3, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente nei 3 Servizi, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg., riferita all'anno.
6. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
 - a. fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
 - b. fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
 - c. fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
 - d. fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
 - e. fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.altogardaeledro.tn.it.
8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
11. Le entrate derivanti dalle eventuali quote di compartecipazione degli utenti dell'intervento vanno indicate e a copertura delle spese sostenute.
12. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito

al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

13. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a. in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b. in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c. in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dal medesimo Regolamento;
 - d. in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018;
 - e. in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione le strutture e il personale dedicato ai servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi.

Art. 19

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei servizi.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione a partire dal 2025 o al verificarsi di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità, utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo di lavoro potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. In caso di variazioni dei servizi collegate direttamente o indirettamente a emergenze epidemiologiche o ad altre situazioni di emergenza, si applica quanto previsto al comma 2, se non diversamente previsto dalle disposizioni normative o dai provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 20 Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.

Art. 21 Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.